

VISTA AEREA – Comune di Chiopris-Viscone – Foglio 1 – Mappali 265-259/8-259/9





N=1300

E=1200

1 Particella: 265

Comune: (UD) CHIOPRIS VISCONE/A
 Foglio: 1
 Scala originale: 1:2000
 Dimensione cornice: 776.000 x 552.000 metri
 26-Feb-2024 17:52:46
 Protocollo pratica T359283/2024



COMUNE DI CHIOPRIS VISCONE

PROVINCIA DI UDINE

C.A.P. 33048 via Roma n° 2

Tel. 0432 – 991322 /991004 Fax. 0432 – 991210

C.F. 81000910307 P. IVA. 00471800300

E-mail: protocollo@com-chiopris-viscone.regione.fvg.it

Pec: comune.chioprisviscone@certgov.fvg.it

AREA TECNICA – TECNICA MANUTENTIVA

Chiopris Viscone, lì 28/03/2024

N° 03/2024

Prot. n. 764 del 28/03/2024

Rif.: richiesta CDU 2024-03 prot. 483 del 27/02/2024

Bollo assolto in maniera virtuale

01220824384468 del 26/02/2024

CERTIFICAZIONE DI DESTINAZIONE URBANISTICA

IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Vista la richiesta di data 27/02/2024 protocollo nr. 483, presentata dal **Perito Industriale DE PRATO Giovanni Battista**, C.F. : DPR GNN 78D19 L195A, domiciliato in Ovaro in Via Cella nr. 44; in qualità di Tecnico incaricato dal Tribunale di Udine, nella procedura di Esecuzione Immobiliare nr. 129/2020;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il vigente P.R.G.C. – Variante Generale n. 15 e le successive varianti puntuali;

Vista la L.R. 19/2009 art. 34;

DICHIARA

- Che gli immobili siti in Comune di Chiopris Viscone, distinti al **Foglio 1 sez. A (Chiopris - Viscone)** mappali **259/9** e **265**

Sono classificati in:

parte in **Zona E6** - corrispondente alle "zone agricole e forestali ricadenti negli ambiti di interesse agricolo".

parte in **Zona E 4,2** - corrispondente alle "zone agricole ricadenti negli ambiti di interesse agricolo-paesaggistico caratterizzate da valore ambientale, limitrofe alle precedenti, attualmente destinate a colture agrarie".

disciplinati dagli articoli 22 e 23 delle N.T.A. del P.R.G.C. .

- Che l'immobile sito in Comune di Chiopris Viscone, distinto al **Foglio 1 sez. A (Chiopris - Viscone)** mappale **259/8**

E' classificato in:

Zona E6 - corrispondente alle "zone agricole e forestali ricadenti negli ambiti di interesse agricolo".

disciplinato dagli articoli 22 e 23 delle N.T.A. del P.R.G.C..

	33048 Via Roma, 2 Tel. 0432-991004/ 991322 PEC comune.chioprisviscone@certgov.fvg.it
--	---



COMUNE DI CHIOPRIS VISCONE

PROVINCIA DI UDINE

C.A.P. 33048 via Roma n° 2

Tel. 0432 – 991322 /991004 Fax. 0432 – 991210

C.F. 81000910307 P. IVA. 00471800300

E-mail: protocollo@com-chiopris-viscone.regione.fvg.it

Pec: comune.chioprisviscone@certgov.fvg.it

e che gli stessi immobili soprariportati rientrano:

- a) in parte in una **fascia di rispetto cimiteriale, stradale e dei depuratori** disciplinata dall'articolo 32 delle N.T.A. del P.R.G.C.
- Che le prescrizioni urbanistiche per la zona di cui sopra sono quelle riportate nello stralcio delle N.d.A. Variante 28 del P.R.G.C. adeguamento al PAI, allegate alla presente in fotocopia.

Si rilascia la presente a richiesta degli aventi diritto per gli usi previsti dall'art. 34 della L.R. 19/2009.

In assenza del
Titolare di Posizione Organizzativa

Il Sindaco

Arch. Raffaella Perusin

Coveg S.r.l. - www.inguinone.it

	33048 Via Roma, 2 Tel. 0432-991004/ 991322 PEC comune.chioprisviscone@certgov.fvg.it
--	---



COMUNE DI CHIOPRIS VISCONE

PROVINCIA DI UDINE

C.A.P. 33048 via Roma n° 2

Tel. 0432 – 991322 /991004 Fax. 0432 – 991210

C.F. 81000910307 P. IVA. 00471800300

E-mail: protocollo@com-chiopris-viscone.regione.fvg.it

Pec: comune.chioprisviscone@certgov.fvg.it

Estratto dalle N.T.A. del P.R.G.C. variante 28 adeguamento PAI

ART. 22 – ZONE OMOGENEE: “E2”, “E4.0”, “E4.1”, “E4.2”, “E5”, “E6”, “E6.1” ed “E6.2” (agricole e forestali)

Sono ricomprese nelle aree agricole e forestali le zone territoriali omogenee “E2”, “E4.0”, “E4.1”, “E4.2”, “E5”, “E6”, “E6.1” ed “E6.2”. La realizzazione di impianti fotovoltaici a terra è consentita solamente nelle zone territoriali omogenee di tipologia “E5”.

Per tutte le zone omogenee di cui al presente articolo, qualora sottoposte a pericolosità idraulica, così come individuata nella tavola V1 - Vincoli territoriali e paesaggistici, in recepimento alle prescrizioni del PAI, valgono le disposizioni contenute nell'art. 41ter delle presenti norme

In relazione alla peculiare caratteristica ed alla specifica funzione di ogni singola zona sopraelencata si istituisce la regolamentazione di seguito riportata:

a) zona omogenea E2.- corrispondente alle zone agricole interessate da ambiti boschivi e dai corsi d'acqua dei fiumi Judrio e Corno; trattasi di aree aventi interesse paesaggistico che si intendono salvaguardare integralmente.

Per tali zone si istituisce vincolo di inedificabilità assoluta; con la precisazione tuttavia che la relativa superficie concorre alla determinazione dell'indice volumetrico, nella misura di 0,01 mc/mq, ai fini della determinazione della cubatura ammissibile nelle zone agricole in cui sia consentita l'edificazione.

Sono ammessi esclusivamente interventi finalizzati al recupero ed alla riqualificazione dell'ambiente naturale.

Sono consentiti gli interventi di rimboschimento con essenze autoctone.

Sono consentiti: la ceduzione, lo sfalcio; la pulizia del sottobosco.

È vietata l'estirpazione delle ceppaie e la riduzione delle superfici boscate.

È ammesso il ripristino e consolidamento delle carrarecce e dei sentieri ma esclusivamente con pavimentazione inghiaia e senza manomissione dei tracciati.

Sono consentiti e auspicabili gli interventi di rimboschimento con essenze autoctone secondo le indicazioni di cui al successivo articolo 37, comma 8° delle presenti norme.

Non sono ammesse costruzioni di alcun tipo ad esclusione di altane in legno, al di fuori degli alvei fluviali.

Sono vietati tutti gli interventi che possono alterare i caratteri specifici della zona ad esclusione delle opere di cui al successivo art. 23, comma 1°.

Sono vietati tutti gli interventi, le attività e le destinazioni d'uso di cui non sia fatta esplicita menzione per questa zona.

b) zona omogenea E4.0.- corrispondente a tutta l'area inclusa fra gli argini del fiume Torre, ricadente nel territorio comunale e comprendente parte del S.I.C. IT 3320029 (confluenza fiumi Torre e Natisone).

Quest'area è soggetta a conservazione integrale dello stato di fatto naturale esistente.

Oltre a qualsiasi tipo di edificazione e/o costruzione sono vietate: l'estirpazione di piante spontanee e delle relative ceppaie; la trasformazione di superfici in aree da destinare a colture agrarie; la manomissione dei profili naturali del suolo; sono consentite le opere di cui al successivo art. 23, comma 1°; è consentita l'estirpazione di piante e ceppaie di eventuali pioppeti e/o altre colture agrarie preesistenti all'adozione della variante 15 al PRGC.

	33048 Via Roma, 2 Tel. 0432-991004/ 991322 PEC comune.chioprisviscone@certgov.fvg.it
--	---



COMUNE DI CHIOPRIS VISCONE

PROVINCIA DI UDINE

C.A.P. 33048 via Roma n° 2

Tel. 0432 – 991322 /991004 Fax. 0432 – 991210

C.F. 81000910307 P. IVA. 00471800300

E-mail: protocollo@com-chiopris-viscone.regione.fvg.it

Pec: comune.chioprisviscone@certgov.fvg.it

Sono consentite le operazioni di sfalcio e pulizia del sottobosco.

c) zona omogenea E4,1.- corrispondente alle zone agricole, destinate a colture agrarie, ricadenti negli ambiti di interesse agricolo-paesaggistico limitrofe alle zone "E2" ed "E4,0", di cui costituiscono fasce di decelerazione; e protezione.

Per tali zone si istituisce vincolo di inedificabilità assoluta; con la precisazione tuttavia che la relativa superficie concorre alla determinazione dell'indice volumetrico, nella misura di 0,01 mc/mq, ai fini della determinazione della cubatura ammissibile nelle zone agricole in cui sia consentita l'edificazione.

Sono ammesse: le colture agrarie; la sistemazione agraria; il rimboschimento con essenze autoctone secondo le indicazioni di cui al successivo articolo 37, comma 8° delle presenti norme; il ripristino e consolidamento delle carrarecce esistenti e dei sentieri esistenti ma esclusivamente con pavimentazione inghiaiaata e senza manomissione dei tracciati della viabilità di uso pubblico; sono inoltre consentite le opere di cui al successivo art. 23, comma 1°

d) zona omogenea E4,2.- corrispondente alle zone agricole ricadenti negli ambiti di interesse agricolo-paesaggistico caratterizzate da valore ambientale, limitrofe alle precedenti, attualmente destinate a colture agrarie.

Sono ammessi solo gli interventi edilizi di seguito elencati subordinatamente all'osservanza delle disposizioni ivi indicate in riferimento al tipo di intervento:

1 - edifici per la residenza (con relative pertinenze di servizio) in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze del conduttore agricolo, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera k) della L.R. 19/09,⁽¹⁾ subordinati rilascio di permesso di costruire diretto con l'osservanza dei seguenti parametri:

indice volumetrico massimo ammesso	0,01 mc /mq
volume massimo assoluto per azienda	mc 495
altezza massima	m 7,5
distanza minima da strade (fatte salve le disposizioni del successivo articolo 32)	m 10
distanza minima dai confini di proprietà	m 5
distanza minima da edifici su proprietà contermini	m 10

⁽¹⁾ alla data della variante n° 26: art. 5, comma 1, L.R. 19/2009:

"Ai fini dell'applicazione delle norme di attuazione degli strumenti urbanistici comunali e dei regolamenti edilizi, le destinazioni d'uso degli immobili sono distinte nelle seguenti categorie:

a) residenziale:

..... OMISSIS

k) agricola e residenziale agricola: superfici di unità immobiliari, funzionalmente connesse all'esercizio dell'attività agricola quali accessori alla stessa e non comprese nelle lettere l), m) e n, nonché ad uso abitazione in zona agricola dell'imprenditore agricolo professionale e degli addetti a tempo pieno nell'azienda, comprese le strutture destinate all'esercizio dell'agriturismo;

OMISSIS"

	33048 Via Roma, 2 Tel. 0432-991004/ 991322 PEC comune.chioprisviscone@certgov.fvg.it
--	---



COMUNE DI CHIOPRIS VISCONE

PROVINCIA DI UDINE

C.A.P. 33048 via Roma n° 2

Tel. 0432 – 991322 /991004 Fax. 0432 – 991210

C.F. 81000910307 P. IVA. 00471800300

E-mail: protocollo@com-chiopris-viscone.regione.fvg.it

Pec: comune.chioprisviscone@certgov.fvg.it

- 2 - edifici relativi alle strutture aziendali produttive (magazzini ed annessi rustici), di cui all'articolo 5, comma 1, lettera k) della L.R. 19/09 (6), subordinati rilascio di permesso di costruire diretto con l'osservanza dei seguenti parametri;

indice volumetrico massimo ammesso	0,02 mc /mq
altezza massima	m 7
distanza minima da strade (fatte salve le disposizioni del successivo articolo 32)	m 20
distanza minima dai confini di proprietà	m 5
distanza minima da edifici su proprietà contermini	m 10

- 3 - edifici a libera localizzazione adibiti alla conservazione, alla prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e forestali o destinati all'attività per l'assistenza delle macchine agricole, subordinati a permesso di costruire previo PAC, con l'osservanza dei seguenti parametri

indice volumetrico massimo ammesso	0,02 mc /mq
altezza massima	m 7,5
distanza minima da strade (fatte salve le disposizioni del successivo articolo 32)	m 20
distanza minima dai confini di proprietà	m 20
distanza minima da edifici su proprietà contermini	m 40

- 4 - impianti a serra, in strutture trasparenti o opache, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), punto 2 della L.R. 19/09(2), subordinati rilascio di permesso di costruire diretto con l'osservanza dei seguenti parametri;

indice di copertura massimo ammesso	20% del lotto
superficie copribile massima assoluta	mq 2.000
altezza massima dell'edificio	m 5
altezza massima fuori terra per muri perimetrali a tamponamento cieco	m 1,5 (la parte eccedente potrà essere chiusa con pareti trasparenti o traslucide)

⁽²⁾ alla data della variante n° 26: art. 4, comma 1 della L.R. 19/2009:

"Ai fini della presente legge gli interventi aventi rilevanza urbanistica e edilizia comprendono tutte le opere eseguite su terreno ineditato o sul patrimonio edilizio esistente riconducibile alle seguenti categorie:

a) nuova costruzione:

.....OMISSIS.....

e) trasformazione territoriale: interventi diretti a produrre effetti sull'equilibrio ambientale pur non rientrando negli interventi edili tradizionali, volti principalmente:

1) allo sbancamento, al terrazzamento e al riporto di parti di territorio non strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e alle pratiche agro-silvo-pastorali;

2) alla realizzazione di serre permanenti, intese come impianto che realizzi un ambiente artificiale che sia costituito da strutture stabilmente ancorate al suolo, dotate di murature o con coperture o chiusure laterali fisse;

3) a interventi sui corsi d'acqua e sulle aree boscate e non riconducibili agli interventi di difesa idrogeologica previsti dalle leggi regionali di settore."

	33048 Via Roma, 2 Tel. 0432-991004/ 991322 PEC comune.chioprisviscone@certgov.fvg.it
--	---



COMUNE DI CHIOPRIS VISCONE

PROVINCIA DI UDINE

C.A.P. 33048 via Roma n° 2

Tel. 0432 – 991322 /991004 Fax. 0432 – 991210

C.F. 81000910307 P. IVA. 00471800300

E-mail: protocollo@com-chiopris-viscone.regione.fvg.it

Pec: comune.chioprisviscone@certgov.fvg.it

distanza minima da strade (fatte salve le disposizioni del successivo articolo 32)	m 20
distanza minima dai confini di proprietà	m 5
distanza minima da edifici su proprietà contermini	m 10

5 - allevamenti zootecnici, limitatamente a quelli di "categoria -1-" (per uso familiare) consentiti dall'art. 24 dalle presenti norme e con i limiti e parametri ivi indicati -.

Per tutti gli interventi sopraelencati, ammessi in questa zona, dovranno osservarsi le disposizioni contenute dalle presenti norme nella : «PARTE 2^ - CAPO I : Prescrizioni e indicazioni specifiche per gli interventi nelle aree di interesse artistico, storico e ambientale.».

e) zona omogenea E₅ - corrispondente alla zona agricola oggetto di riordino fondiario, interessata da colture specializzate.

In questa zona è vietata l'apertura di cave ed ogni altra alterazione dello stato attuale del suolo non connessa con gli usi agrari.

Nella porzione di questa zona ricadente all'interno della fascia di rispetto, di 150 metri, del fiume Torre sono vietati i seguenti interventi: l'edificazione per qualsivoglia uso; lo sbancamento, il terrazzamento ed il riporto; i movimenti di terra che comportino la sostituzione dello strato superficiale; l'installazione di impianti irrigui fissi. Tale fascia potrà essere interessata da colture agrarie a seminativo, prato, vigneto, frutteto e vivaio.

Nella porzione di zona esterna alla fascia di cui al comma precedente, oltre alle destinazioni d'uso di cui al comma medesimo, sono ammessi solo gli interventi edilizi di seguito elencati subordinatamente all'osservanza delle disposizioni ivi indicate in riferimento al tipo di intervento:

1 - edifici per la residenza (con relative pertinenze di servizio) in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze del conduttore agricolo, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera k) della L.R. 19/09 (vedi prec. nota a piè pagina n. 6), subordinati rilascio di permesso di costruire diretto con l'osservanza dei seguenti parametri:

indice volumetrico massimo ammesso	0,01 mc /mq (riferito alla sola superficie aziendale ricadente in zona E ₅)
volume massimo assoluto per azienda	mc 575
altezza massima	m 7,5
distanza minima da strade (fatte salve le disposizioni del successivo articolo 32)	m 20
distanza minima dai confini di proprietà	m 10
distanza minima da edifici su proprietà contermini	m 20



COMUNE DI CHIOPRIS VISCONE

PROVINCIA DI UDINE

C.A.P. 33048 via Roma n° 2

Tel. 0432 – 991322 /991004 Fax. 0432 – 991210

C.F. 81000910307 P. IVA. 00471800300

E-mail: protocollo@com-chiopris-viscone.regione.fvg.it

Pec: comune.chioprisviscone@certgov.fvg.it

prescrizioni aggiuntive	dovranno osservarsi le disposizioni contenute dalle presenti norme nella: «PARTE 2 ^a - CAPO I : Prescrizioni e indicazioni specifiche per gli interventi nelle aree di interesse artistico, storico e ambientale.»
-------------------------	---

- 2 - edifici relativi alle strutture aziendali produttive (magazzini ed annessi rustici), di cui all'articolo 5, comma 1, lettera k) della L.R. 19/09 (vedi prec. nota a piè pagina n. 6), subordinati rilascio di permesso di costruire diretto con l'osservanza dei seguenti parametri;

indice volumetrico massimo ammesso	0,05 mc /mq
altezza massima	m 7,5
distanza minima da strade (fatte salve le disposizioni del successivo articolo 32)	m 20
distanza minima dai confini di proprietà	m 10
distanza minima da edifici su proprietà contermini	m 20

- 3 - edifici con destinazione artigianale agricola e commerciale agricola, di cui all'articolo 5, comma 1, lettere l) e m) della L.R. 19/09 ⁽³⁾, subordinati a permesso di costruire previo PAC, con l'osservanza dei seguenti parametri

indice volumetrico massimo ammesso	0,05 mc /mq
altezza massima	m 7,5
distanza minima da strade (fatte salve le disposizioni del successivo articolo 32)	m 20
distanza minima dai confini di proprietà	m 10
distanza minima da edifici su proprietà contermini	m 20

- 4 - impianti a serra, in strutture trasparenti o opache, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), punto 2 della L.R. 19/09 (vedi prec. nota a piè pagina n. 7), subordinati rilascio di permesso di costruire diretto con l'osservanza dei seguenti parametri;

indice di copertura massimo ammesso	20% del lotto
-------------------------------------	---------------

⁽³⁾ alla data della variante n° 26: art. 4, comma 1 della L.R. 19/2009:

"Ai fini della presente legge gli interventi aventi rilevanza urbanistica e edilizia comprendono tutte le opere eseguite su terreno ineditato o sul patrimonio edilizio esistente riconducibile alle seguenti categorie:

a) nuova costruzione:OMISSIS

l) artigianale agricola: superfici di unità immobiliari, anche prive di pareti perimetrali, ubicate in zona agricola, destinate all'attività artigianale complementare all'uso agricolo principale, limitatamente alla conservazione, trasformazione dei prodotti agricoli e forestali e all'assistenza delle macchine agricole;

m) commerciale agricola: superfici di unità immobiliari anche prive di pareti perimetrali, ubicate in zona agricola, destinate alla diretta commercializzazione anche stagionale dei prodotti agricoli, complementare all'uso agricolo principale; ...OMISSIS..."



COMUNE DI CHIOPRIS VISCONE

PROVINCIA DI UDINE

C.A.P. 33048 via Roma n° 2

Tel. 0432 – 991322 /991004 Fax. 0432 – 991210

C.F. 81000910307 P. IVA. 00471800300

E-mail: protocollo@com-chiopris-viscone.regione.fvg.it

Pec: comune.chioprisviscone@certgov.fvg.it

superficie copribile massima assoluta	mq 2.000
altezza massima dell'edificio	m 5
altezza massima fuori terra per muri perimetrali a tamponamento cieco	m 1,5 (la parte eccedente potrà essere chiusa con pareti trasparenti o traslucide)
distanza minima da strade (fatte salve le disposizioni del successivo articolo 32)	m 20
distanza minima dai confini di proprietà	m 20
distanza minima da edifici su proprietà contermini	m 40

5 - allevamenti zootecnici, limitatamente a quelli di "categoria -1-" (per uso familiare) consentiti dall'art. 24 dalle presenti norme e con i limiti e parametri ivi indicati -.

6 – impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili da fonte solare fotovoltaica.

- La realizzazione è consentita qualora il titolare dell'impianto possieda terreni coltivati, condotti in proprio e situati nello stesso comune ove sorge l'impianto fotovoltaico.
- La realizzazione è consentita qualora si tratti esclusivamente di impianti di tipo fisso; non sono ammessi impianti ad inseguimento solare.
- Limiti dimensionali e distanze:

Massima estensione territoriale del campo fotovoltaico	2,00 Ha
Soglia minima di resa dell'impianto	0,05 kWp/mq
Altezza massima pannelli fotovoltaici	2,5 m
Altezza massima cabine e locali accessori	3 m
Distanza minima da strade	20 m
Distanza minima da strade di interesse regionale (viabilità di collegamento tra Palmanova e Manzano)	30 m
Distanza minima da confini di proprietà	10 m
Distanza minima di edifici su proprietà contermini	20 m
Distanza minima tra impianti fotovoltaici a terra (da misurarsi tra il limite esterno delle barriere verdi)	200 m
Distanza minima dai confini territoriali comunali	150 m

	33048 Via Roma, 2 Tel. 0432-991004/ 991322 PEC comune.chioprisviscone@certgov.fvg.it
--	---



COMUNE DI CHIOPRIS VISCONE

PROVINCIA DI UDINE

C.A.P. 33048 via Roma n° 2

Tel. 0432 – 991322 /991004 Fax. 0432 – 991210

C.F. 81000910307 P. IVA. 00471800300

E-mail: protocollo@com-chiopris-viscone.regione.fvg.it

Pec: comune.chioprisviscone@certgov.fvg.it

Distanza minima dalla zona individuata come verde pubblico	300 m
Distanza dalla delimitazione delle zone A – B - C	300 m

d. Il perimetro inerente all'impianto dovrà avere:

- Recinzione in rete plasticata o metallica su pali infissi nel terreno di H max: 2,50, lungo la quale dovranno essere previsti passaggi per la piccola fauna.

- Interventi di mitigazione paesaggistica

Creazione di una fascia arborea e arbustiva, costituita da tre filari di esemplari scelti tra la flora autoctona, dello spessore complessivo di 10,00 m lungo il perimetro del lotto di sedime dell'intero intervento, di altezza variabile in funzione alle esigenze di esposizione, con un min. di 1,50 m per gli arbusti e di 3,00 m per gli alberi.

e. Le strutture necessarie a garantire l'ancoraggio a terra del campo fotovoltaico dovranno essere tali da non necessitare di fondazioni fisse, a tal proposito dovrà preferirsi l'impiego di sistemi di trivellazione e/o similari che permettano il completo riutilizzo e ripristino dei terreni agricoli ove questi insistono, alla cessazione dell'impianto.

f. Alla cessazione dell'impianto, dovrà essere rispettato un tempo massimo di mesi 6 per lo smantellamento dello stesso e ripristino del soprassuolo. A tal proposito, il titolare o avente causa dell'impianto, al completamento della realizzazione del medesimo e prima della sua messa in esercizio, fornisce garanzia di impiego al futuro smantellamento al termine della vita utile dello stesso.

L'area ricadente in zona E₅ individuata nel grafico di azionamento con la sigla PA-1/a, interessata da PRPC approvato con deliberazione consiliare n° 15 del 25.02.2000, è soggetta alle disposizioni, norme e parametri di cui al relativo PRPC, come prescritto dal successivo articolo 40; per quest'area nel caso di variante al relativo PRPC o di decadenza del medesimo dovranno osservarsi le disposizioni vigenti per le zone E₅.

f) zona omogenea E₆ - corrispondente alle zone agricole e forestali ricadenti negli ambiti di interesse agricolo.

In tali aree sono ammessi solo interventi relativi a:

1 - edifici per la residenza (con relative pertinenze di servizio) in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze del conduttore agricolo, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera k) della L.R. 19/09 (vedi prec. nota a piè pagina n. 6), subordinati rilascio di permesso di costruire diretto con l'osservanza dei seguenti parametri:

indice volumetrico massimo ammesso	0,03 mc /mq
rapporto di copertura (riferito al lotto di pertinenza)	30 %
altezza massima	m 7,5
distanza minima da strade (fatte salve le disposizioni del successivo articolo 32)	m 10
distanza minima dai confini di proprietà	m 5
distanza minima da edifici su proprietà contermini	m 10

	33048 Via Roma, 2 Tel. 0432-991004/ 991322 PEC comune.chioprisviscone@certgov.fvg.it
--	---



COMUNE DI CHIOPRIS VISCONE

PROVINCIA DI UDINE

C.A.P. 33048 via Roma n° 2

Tel. 0432 – 991322 /991004 Fax. 0432 – 991210

C.F. 81000910307 P. IVA. 00471800300

E-mail: protocollo@com-chiopris-viscone.regione.fvg.it

Pec: comune.chioprisviscone@certgov.fvg.it

prescrizioni aggiuntive	dovranno osservarsi le disposizioni contenute dalle presenti norme nella : «PARTE 2^ - CAPO I : Prescrizioni e indicazioni specifiche per gli interventi nelle aree di interesse artistico, storico e ambientale.»
-------------------------	---

- 2 - edifici relativi alle strutture aziendali produttive (magazzini ed annessi rustici), di cui all'articolo 5, comma 1, lettera k) della L.R. 19/09 (vedi prec. nota a piè pagina n. 6), subordinati rilascio di permesso di costruire diretto con l'osservanza dei seguenti parametri:

indice volumetrico massimo ammesso	0,05 mc /mq
rapporto di copertura (riferito al lotto di pertinenza)	30 %
altezza massima	m 10
distanza minima da strade (fatte salve le disposizioni del successivo articolo 32)	m 10
distanza minima dai confini di proprietà	m 10
distanza minima da edifici su proprietà contermini	m 20
altezza massima per silos ed essicatoi	m 15

- 3 - edifici con destinazione artigianale agricola e commerciale agricola, di cui all'articolo 5, comma 1, lettere l) e m) della L.R. 19/09 (vedi prec. nota a piè pagina n. 8);

indice volumetrico massimo ammesso	0,03 mc /mq
rapporto di copertura (riferito al lotto di pertinenza)	30 %
altezza massima	m 10
distanza minima da strade (fatte salve le disposizioni del successivo articolo 32)	m 10
distanza minima dai confini di proprietà	m 10
distanza minima da edifici su proprietà contermini	m 20
altezza massima per silos ed essicatoi	m 15

- 4 - impianti a serra, in strutture trasparenti o opache, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), punto 2 della L.R. 19/09 (vedi prec. nota a piè pagina n. 7), subordinati rilascio di permesso di costruire diretto con l'osservanza dei parametri prescritti alla precedente lettera "d", punto "4" del presente articolo.

- 5 - allevamenti zootecnici consentiti dall'art. 24 dalle presenti norme con le prescrizioni, i limiti ed i parametri ivi indicati;

- 6 - interventi di riordino fondiario, con la precisazione tuttavia che al fine di tutelare l'aspetto saliente del paesaggio agrario locale, a conduzione agricola di tipo tradizionale, si prescrive il mantenimento del limite massimo di 20.000 mq per il commassamento di terreni agricoli da assoggettare a bonifica idraulica e/o riordino fondiario.

33048 Via Roma, 2
Tel. 0432-991004/ 991322
PEC comune.chioprisviscone@certgov.fvg.it



COMUNE DI CHIOPRIS VISCONE

PROVINCIA DI UDINE

C.A.P. 33048 via Roma n° 2

Tel. 0432 – 991322 /991004 Fax. 0432 – 991210

C.F. 81000910307 P. IVA. 00471800300

E-mail: protocollo@com-chiopris-viscone.regione.fvg.it

Pec: comune.chioprisviscone@certgov.fvg.it

g) **zona omogenea E_{6.1}** corrispondente alle zone agricole costituenti la fascia di salvaguardia a tutela e protezione delle zone residenziali in vista di eventuali possibili espansioni delle zone residenziali medesime.

In questa zona sono consentiti tutti gli interventi ammessi nella zona territoriale omogenea "E₆", ad esclusione di quelli di cui descritti ai punti "3" "4" e "5" del paragrafo relativo a tale zona e inoltre ad esclusione di silos ed essiccatoi

L'edificazione, per le destinazioni d'uso consentite, è soggetta ai parametri, norme e disposizioni seguenti:

- 1 - edifici per la residenza (con relative pertinenze di servizio) in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze del conduttore agricolo, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera k) della L.R. 19/09 (vedi prec. nota a piè pagina n. 6), subordinati rilascio di permesso di costruire diretto con l'osservanza dei seguenti parametri:

indice volumetrico massimo ammesso	0,03 mc /mq
rapporto di copertura (riferito al lotto di pertinenza)	30 %
altezza massima	m 7,5
distanza minima da strade (fatte salve le disposizioni del successivo articolo 32)	m 10
distanza minima dai confini di proprietà	m 5
distanza minima da edifici su proprietà contermini	m 10

- 2 - edifici relativi alle strutture aziendali produttive (magazzini ed annessi rustici), di cui all'articolo 5, comma 1, lettera k) della L.R. 19/09 (vedi prec. nota a piè pagina n. 6), subordinati rilascio di permesso di costruire diretto con l'osservanza dei seguenti parametri:

indice volumetrico massimo ammesso	0,02 mc /mq
rapporto di copertura (riferito al lotto di pertinenza)	20 %
altezza massima	m 7
distanza minima da strade (fatte salve le disposizioni del successivo articolo 32)	m 10
distanza minima dai confini di proprietà	m 10
distanza minima da edifici su proprietà contermini	m 20

è vietata la costruzione di silos ed essiccatoi

gli interventi dovranno uniformarsi alle disposizioni contenute dalle presenti norme nella : «PARTE 2^A - CAPO I : Prescrizioni e indicazioni specifiche per gli interventi nelle aree di interesse artistico, storico e ambientale.»»

- 3 - allevamenti zootecnici, limitatamente a quelli di "categoria -1-" (per uso familiare) consentiti dall'art. 24 dalle presenti norme e con i limiti e parametri ivi indicati.

	33048 Via Roma, 2 Tel. 0432-991004/ 991322 PEC comune.chioprisviscone@certgov.fvg.it
--	---



COMUNE DI CHIOPRIS VISCONE

PROVINCIA DI UDINE

C.A.P. 33048 via Roma n° 2

Tel. 0432 – 991322 /991004 Fax. 0432 – 991210

C.F. 81000910307 P. IVA. 00471800300

E-mail: protocollo@com-chiopris-viscone.regione.fvg.it

Pec: comune.chioprisviscone@certgov.fvg.it

Per tutti gli interventi sopraelencati, ammessi in questa zona, dovranno osservarsi le disposizioni contenute dalle presenti norme nella : «PARTE 2^ - CAPO I : Prescrizioni e indicazioni specifiche per gli interventi nelle aree di interesse artistico, storico e ambientale.».

h) zona omogenea E_{6,2} - corrispondente ad un'area agricola speciale, appartenente ad una grossa azienda locale di produzione vinicola, da destinare all'insediamento di edifici ed attrezzature per la conservazione, prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

Gli interventi sono subordinati a PAC da estendersi all'intera area ricadente in zona E_{6,2}. In assenza di PAC sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici esistenti al momento dell'adozione del PRGC.

Sono consentiti tutti gli interventi ammessi nella zona territoriale omogenea "E₆", ad esclusione di quelli di cui descritti al punti "4" e "6" del paragrafo relativo a tale zona e inoltre ad esclusione di silos ed essiccatoi.

Sono inoltre ammessi:


- allevamenti zootecnici, limitatamente a quelli di "categoria -1-" (per uso familiare) consentiti dall'art. 24 dalle presenti norme e con i limiti e parametri ivi indicati e con deroga per il ricovero di equini che è ammesso fino al numero di 5 capi, sempre con l'osservanza dei limiti e parametri commisurati a tale numero, come prescritto dal successivo articolo 24;
- maneggio per equini, su area scoperta.

La costruzione di edifici per esigenze produttive aziendali è subordinata all'osservanza dei seguenti parametri e limiti:

indice volumetrico massimo ammesso (riferito all'intera superficie aziendale ricadente nel territorio comunale)	0,10 mc /mq
rapporto di copertura (riferito al lotto di pertinenza)	50 %
altezza massima	m 10
distanza minima da strade (fatte salve le disposizioni del successivo articolo 32)	m 10
distanza minima dai confini di proprietà	m 5
distanza minima da edifici su proprietà contermini	m 10

L'edificazione per residenza (e accessori di pertinenza della residenza medesima) è ammessa esclusivamente in funzione di servizio e custodia aziendale, subordinatamente all'osservanza dei seguenti parametri e limiti:

indice volumetrico massimo ammesso (riferito all'intera superficie aziendale ricadente nel territorio comunale)	0,03 mc /mq
numero massimo di alloggi	2
superficie utile abitabile massima per ogni alloggio	mq 120
distanza minima da strade (fatte salve le disposizioni del successivo articolo 32)	m 5



	33048 Via Roma, 2 Tel. 0432-991004/ 991322 PEC comune.chioprisviscone@certgov.fvg.it
--	---



COMUNE DI CHIOPRIS VISCONE

PROVINCIA DI UDINE

C.A.P. 33048 via Roma n° 2

Tel. 0432 – 991322 / 991004 Fax. 0432 – 991210

C.F. 81000910307 P. IVA. 00471800300

E-mail: protocollo@com-chiopris-viscone.regione.fvg.it

Pec: comune.chioprisviscone@certgov.fvg.it

distanza minima dai confini di proprietà	m 5
distanza minima fa pareti finestrate di edifici antistanti	m 10

Per tutti gli interventi sopraelencati, ammessi in questa zona, dovranno osservarsi le disposizioni contenute dalle presenti norme nella : «PARTE 2^ - CAPO I : Prescrizioni e indicazioni specifiche per gli interventi nelle aree di interesse artistico, storico e ambientale.».

ART. 23 – DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE PER LE ZONE: “E2”, “E4.0”, “E4.1”, “E4.2”, “E5”, “E6”, “E6.1”, E6.2”

In tutte le zone “E” sono ammesse tutte le opere di difesa e sistemazione fluviale e idraulica con progetto gestito da Enti pubblici istituzionalmente competenti o da Pubbliche Amministrazioni.

In tali zone sono vietati tutti gli interventi, le attività e le destinazioni d’uso di cui non sia fatta esplicita menzione: nella rispettiva regolamentazione di ogni singola zona, nel presente articolo e/o in altre parti della presente normativa in cui si faccia riferimento alle zone “E”.

Il provvedimento autorizzativo edilizio relativo all’edificazione nelle zone agricole non è subordinato al possesso della qualifica professionale di imprenditore agricolo da parte del richiedente ma esclusivamente al rispetto: della destinazione d’uso agricola; della funzionalità in riferimento alla conduzione dei fondi e dei parametri di zona. Ciò con la precisazione che gli edifici per residenza potranno essere abitati esclusivamente dal nucleo familiare del conduttore del fondo, fermo restando che la domanda di permesso di costruire può essere rilasciata anche al proprietario non conduttore.

Tuttavia nel caso in cui il soggetto titolare del titolo edilizio non possieda la qualifica di agricoltore e al di fuori dei casi previsti dai successivi commi del presente articolo e/o di quelli di cui all’ art. 36, comma 1 della L.R. 19/09, il rilascio dei provvedimenti autorizzativi è subordinato alla stipula di una convenzione, tra il soggetto stesso ed il Comune, con cui il soggetto medesimo si impegna a non mutare la destinazione d’uso agricola dell’edificio per almeno 10 (dieci) anni dalla data dell’agibilità.

Nelle zone territoriali omogenee “E” (agricole), in cui sia ammessa l’edificabilità, concorre alla determinazione del volume ammissibile, ove non diversamente esplicitato in altre parti delle presenti norme, la somma di tutte le superfici di proprietà aziendale ricadenti nelle sub zone: “E2”, “E4.1”, “E4.2”, “E5”, “E6” ed “E6.1”.-

Per le residenze agricole in zona agricola è ammessa la modifica del numero delle unità immobiliari . Parimenti per gli annessi rustici sono ammessi interventi di risanamento conservativo con modifica della destinazione d’uso in residenza agricola.

L’ampliamento e la ristrutturazione di edifici destinati a residenza agricola, ammissibili entro i limiti stabiliti dalle presenti norme, possono comportare la realizzazione di una unità immobiliare aggiuntiva con destinazione d’uso residenziale, anche in deroga al requisito della connessione funzionale con la conduzione del fondo e le esigenze dell’imprenditore agricolo a titolo principale, alle condizioni ed entro i limiti di cui all’articolo 36, comma 1, lettere a) e b) della L.R. 19/09, e fatto salvo il disposto di cui al comma 2 del medesimo articolo.

Per gli edifici ad uso di residenza civile, ricadenti nelle zone agricole, esistenti al momento dell’adozione del presente strumento urbanistico, è ammesso l’ampliamento e la ristrutturazione edilizia, anche con l’aggiunta di una unità immobiliare residenziale; ciò a condizione che l’ampliamento e/o la ristrutturazione:

- siano destinati ad uso del proprietario dell’edificio da ampliare e/o ristrutturare, oppure a prima abitazione dei parenti di primo grado del proprietario dell’edificio medesimo;

	33048 Via Roma, 2 Tel. 0432-991004/ 991322 PEC comune.chioprisviscone@certgov.fvg.it
--	---



COMUNE DI CHIOPRIS VISCONE

PROVINCIA DI UDINE

C.A.P. 33048 via Roma n° 2

Tel. 0432 – 991322 /991004 Fax. 0432 – 991210

C.F. 81000910307 P. IVA. 00471800300

E-mail: protocollo@com-chiopris-viscone.regione.fvg.it

Pec: comune.chioprisviscone@certgov.fvg.it

- siano contenuti entro il limite massimo assoluto di mc 250 (per una sola volta ma da realizzarsi anche in più interventi) e assoggettati all'osservanza di tutte le norme di zona prescritte per la residenza rurale, ad esclusione dell'indice volumetrico e del volume massimo assoluto ammissibile;
- siano subordinati al vincolo di cui all'art. 36, comma 1 della L.R. 19/09;
- siano subordinati alla corresponsione, da parte del concessionario, del contributo di cui all'articolo 36, comma 1 della L.R. 19/09, qualora non ricorrano casi di esenzione ai sensi 30, comma 1 della L.R. 19/09.

Nelle zone E5 ed E6, in caso di interventi per la realizzazione e l'ampliamento di edifici destinati alla residenza in funzione della conduzione del fondo, è ammessa la costruzione di pertinenze di servizio, anche staccate dal corpo principale, destinate ad alloggi per lavoratori stagionali richiamati nel periodo di potatura e raccolta presso le aziende agricole che operano nel settore delle colture specializzate (frutteti, vigneti, coltivazioni orticole). Negli stessi periodi tali alloggi potranno ospitare anche lavoratori occupati a tempo determinato nelle medesime aziende. La volumetria destinata a tali alloggi si intende compresa in quella ammissibile per gli interventi di realizzazione di edifici per la residenza in funzione della conduzione del fondo.

Per alloggio temporaneo si intende il complesso di vani con la funzione di dormitorio e servizio di mensa nonché i locali di servizio quali bagni, guardaroba e dispense; rientrano pertanto in tale definizione i seguenti locali:

- camere ad uno o più posti letto e relativi servizi igienici e locali di guardaroba;
- locali per refettorio e mensa e relativi accessori quali i vani o gli spazi per il riscaldamento e la preparazione dei cibi, locali di dispensa e servizi igienici;

Gli alloggi temporanei possono essere ricavati anche nelle strutture aziendali produttive quali magazzini ed annessi rustici, ferme restando tutte le norme a salvaguardia degli standard minimi di igiene e salubrità dei locali abitabili.

La superficie dei vani destinati ad alloggio temporaneo di lavoratori stagionali non potrà essere comunque superiore al 50% della superficie realizzabile per la residenza in funzione della conduzione del fondo.

Nelle subzone "E4,2", "E5", "E6" ed "E6,1" sono ammesse le serre ad uso stagionale, costituite da impianti amovibili e tamponamento in elementi trasparenti, aventi altezza non superiore a metri 2,50 (misurati all'intradosso della quota più alta della copertura) Per tali costruzioni è prescritto l'obbligo di autorizzazione a titolo precario secondo le disposizioni ed entro i limiti di cui all'articolo 20 della L.R. 19/09. Non è prescritto il rispetto di specifici limiti di volume, superficie, altezza e/o distanza.

Nelle subzone "E2", "E4.0", "E4.1", "E4.2", "E5", "E6" ed "E6,1", è istituito il divieto assoluto, con esclusione dei soli casi esplicitati nel comma successivo, di effettuare i seguenti tipi di interventi:

- scavi di sbancamento per profondità superiore a 20 centimetri rispetto alla quota attuale del piano di campagna;
- riporto di materiale per spessori superiori a 20 centimetri;
- sostituzione di materiale per spessori superiori a 20 centimetri.

È ammessa deroga alle disposizioni di cui al comma precedente esclusivamente per i seguenti casi:

- arature, senza sostituzione del materiale presente e senza variazione della quota di campagna attuale;
- sbancamenti, riporti e variazioni di quota, finalizzati alla costruzione di strade di proprietà pubblica o da cedere al Comune in base a regolare convenzione;

33048 Via Roma, 2

Tel. 0432-991004/ 991322

PEC comune.chioprisviscone@certgov.fvg.it



COMUNE DI CHIOPRIS VISCONE

PROVINCIA DI UDINE

C.A.P. 33048 via Roma n° 2

Tel. 0432 – 991322 /991004 Fax. 0432 – 991210

C.F. 81000910307 P. IVA. 00471800300

E-mail: protocollo@com-chiopris-viscone.regione.fvg.it

Pec: comune.chioprisviscone@certgov.fvg.it

- sbancamenti, riporti e variazioni di quota, finalizzati all'esecuzione delle ordinarie attività agricole, per la profondità occorrente ma comunque con variazione della quota originaria, a lavori ultimati, ≤ 20 centimetri ;
- sbancamenti, riporti e variazioni di quota finalizzati ad opere di difesa e sistemazione fluviale e/o idraulica o alla realizzazione di opere pubbliche; ciò comunque esclusivamente sulla base di progetto gestito da Enti pubblici istituzionalmente competenti o da Pubbliche Amministrazioni e per iniziativa dei medesimi Enti e/o Amministrazioni;
- scavi di sbancamento finalizzati alla costruzione di opere fondazionali di edifici agricoli; ciò ove sia consentita l'edificazione sulla base di progetto approvato e comunque: per estensione non superiori a 1.000 metri quadrati; fino a profondità non superiore a 80 centimetri dalla quota attuale del piano di campagna e con obbligo di ripristino della quota iniziale, con tolleranza ≤ 20 centimetri, sull'area esterna alla costruzione ad edificazione ultimata;
- scavi di sbancamento finalizzati alla costruzione di vani interrati di edifici agricoli; ciò ove sia consentita l'edificazione sulla base di progetto approvato e comunque: per estensione non superiori a 1.000 metri quadrati; e con obbligo di ripristino della quota iniziale sull'area esterna alla costruzione ad edificazione ultimata, con tolleranza ≤ 20 centimetri;
- sbancamenti e riporti finalizzati all'esecuzione di interventi di bonifica agraria straordinaria, quali la disinfezione da parassiti o lavori analoghi; ciò tuttavia in subordine alla condizione che il materiale eventualmente asportato sia sostituito con terra vegetale o ghiaia in natura fino al ripristino della quota di campagna preesistente all'effettuazione dell'intervento, con tolleranza ≤ 20 centimetri.

Per i casi di deroga previsti all'ultimo alinea del comma precedente, ricadenti nelle sub zone "E2", "E4.0", "E4.1", "E4.2", "E5", qualora la superficie interessata dai lavori abbia estensione superiore a un ettaro, o quando i movimenti complessivi di materiale superino i 2.000 metri cubi, gli interventi sono subordinati a PAC convenzionato col Comune, da estendersi all'intera area interessata dai lavori e subordinato all'osservanza delle seguenti disposizioni:

- il ripristino della quota di campagna originaria, con tolleranza ≤ 20 centimetri;
- nel caso di asportazione del materiale di scavo, il successivo riporto dovrà essere costituito da terra vegetale, o ghiaia in natura, o altro materiale naturale; ciò con l'esplicita precisazione che è vietato il riporto, anche parziale, di rifiuti di qualsivoglia tipo;
- nel caso in cui il materiale da asportare sia infetto, o infestato da funghi, o altri parassiti, o contenga sostanze nocive, tale materiale dovrà essere depositato in discarica autorizzata ai sensi di legge e inoltre dovranno adottarsi gli occorrenti accorgimenti per evitare spandimento di materiale nelle operazioni di trasporto;
- prestazione di congrue garanzie finanziarie per l'esatto adempimento delle previsioni di PAC;
- il rispetto dei termini di tempo, convenuti dal PAC. e dalla relativa convenzione, per l'attuazione dell'intervento.

Il PAC. di cui al comma precedente dovrà contenere, in relazione all'area oggetto d'intervento, i seguenti dati:

- individuazione catastale, territoriale e urbanistica;
- tutti i dati planimetrici ed altimetrici occorrenti per individuare sia lo stato di fatto che le previsioni di progetto;
- la documentazione fotografica dello stato di fatto;
- l'illustrazione dettagliata dei magisteri operativi in successione temporale;

	33048 Via Roma, 2 Tel. 0432-991004/ 991322 PEC comune.chioprisviscone@certgov.fvg.it
--	---



COMUNE DI CHIOPRIS VISCONE

PROVINCIA DI UDINE

C.A.P. 33048 via Roma n° 2

Tel. 0432 – 991322 /991004 Fax. 0432 – 991210

C.F. 81000910307 P. IVA. 00471800300

E-mail: protocollo@com-chiopris-viscone.regione.fvg.it

Pec: comune.chioprisviscone@certgov.fvg.it

- l'indicazione della durata prevedibile delle varie fasi temporali occorrenti per effettuare l'intervento, nonché i termini di durata complessiva dell'intervento medesimo;
- la descrizione delle modalità di smaltimento del materiale eventualmente asportato e l'indicazione specifica dei luoghi di deposito del materiale stesso o dell'eventuale utilizzo diverso (qualora consentito) del materiale medesimo;
- la descrizione degli accorgimenti da adottare per evitare spandimento, nel caso di trasporto di materiale infetto e/o infestato da funghi, o parassiti, o contenente sostanze nocive;
- la descrizione dettagliata della natura e provenienza dell'eventuale materiale da utilizzarsi per il riporto alla quota originaria.

Nella convenzione relativa al PAC di cui sopra dovranno, fra l'altro, stabilirsi i criteri di controllo e verifica periodica, da parte degli incaricati comunali, durante il corso dei lavori, per verificare l'osservanza di quanto previsto dal PAC medesimo in riferimento alla natura del materiale di riporto.

Nelle subzone "E2", "E4.0", "E4.1", "E4.2", "E5", "E6" ed "E6.1", per la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili, è consentito l'impiego di leganti cementizi e/o bituminosi per il consolidamento del terreno naturale e/o la formazione della fondazione stradale, nonché l'impiego di emulsioni bituminose e graniglia per la formazione del fondo stradale, che dovrà assumere, ad opera ultimata, un aspetto "naturale", garantendo l'integrazione della pista al contesto circostante.

ART. 32 - FASCE DI RISPETTO

Tali fasce comprendono le aree di rispetto dei cimiteri, delle reti viabili stradali e degli impianti di depurazione.

Indipendentemente dalla destinazione di zona, nelle fasce di rispetto, al di fuori dei casi previsti: dall'articolo 35, comma 3 della L.R. 19/09, dall'ultimo comma del presente articolo e/o di altre specifiche disposizioni delle presenti Norme, è vietato ogni tipo di costruzione anche di carattere provvisorio. Per gli edifici esistenti sono comunque ammesse opere di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché demolizione senza ricostruzione.

a) fascia di rispetto dei cimiteri

Nella fascia di rispetto dei cimiteri è vietata la costruzione di qualsiasi manufatto non attinente ai servizi cimiteriali; è consentita la piantumazione e l'attrezzatura per spazi di sosta scoperti. Tale fascia si estende sull'area circostante il cimitero come indicato nei grafici di azionamento e comunque per un raggio non inferiore a ml. 50,00 a partire dal recinto del cimitero.

b) fasce di rispetto della rete viabile stradale

Nelle fasce di rispetto della rete viabile stradale, come indicate nel grafico di azionamento, in osservanza alle disposizioni del D.M. 01.04.1968, è consentita la realizzazione di opere a servizio delle strade e di reti infrastrutturali sotterranee; è pertanto ammessa la costruzione delle seguenti opere:

- 1) parcheggi scoperti;
- 2) distributori di carburante con i relativi accessori per il soccorso immediato agli utenti della strada, secondo le disposizioni e i limiti consentiti dalla normativa statale e regionale vigente in materia;
- 3) sostegni di linee telefoniche ed elettriche;

33048 Via Roma, 2
Tel. 0432-991004/ 991322

PEC comune.chioprisviscone@certgov.fvg.it



COMUNE DI CHIOPRIS VISCONE

PROVINCIA DI UDINE

C.A.P. 33048 via Roma n° 2

Tel. 0432 – 991322 /991004 Fax. 0432 – 991210

C.F. 81000910307 P. IVA. 00471800300

E-mail: protocollo@com-chiopris-viscone.regione.fvg.it

Pec: comune.chioprisviscone@certgov.fvg.it

- 4) reti idriche, fognanti, metanodotti, gasdotti, etc.;
- 5) canalizzazioni irrigue;
- 6) strade parallele alla fascia di rispetto stradale al servizio di eventuali insediamenti ammessi, purché espressamente previste dai piani attuativi.

Per le aree soggette a PAC ubicate all'esterno dei centri abitati (come delimitati ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 30.4.1992, n° 285) e in contiguità alla viabilità di interesse sovracomunale tutti i nuovi accessi devono essere provvisti di canalizzazioni.

Nelle zone omogenee "E" ubicate all'esterno dei centri abitati (come delimitati ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 30.4.1992, n° 285) e in contiguità alla viabilità di interesse sovracomunale non possono essere autorizzati nuovi accessi ad una distanza inferiore a m 300 da quelli esistenti.

Per le fasce di rispetto stradale valgono comunque le norme che le regolamentano previste nel DL 30.4.1992, n° 285 e relativo regolamento di esecuzione e di attuazione specificatamente per quanto attiene la realizzazione di nuovi accessi.

c) fascia di rispetto degli impianti di depurazione

Nella fascia di rispetto degli impianti di depurazione, della larghezza di metri 100, è vietata la costruzione di qualsiasi manufatto.

Per quanto concerne le fasce di rispetto degli elettrodotti, che a differenza di quelle sopraelencate non sono visualizzate sui grafici di PRGC, l'ammissibilità di qualsiasi intervento ed i relativi limiti parametrici sono subordinati, oltreché alle disposizioni di zona del PRGC vigente, all'osservanza delle disposizioni, prescrizioni e limiti stabiliti dall'Ente gestore degli elettrodotti medesimi.

Coveg S.r.l.

